





# E.prot DVA - 2013 - 0029082 del 12/12/2013

Spett.le

## Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

c.a. Direzione generale per le valutazioni ambientali Divisione II - Sistemi di Valutazione Ambientale

c.a. Presidente della Commissione CTVIA Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma Fax 06/57225994

PEC DGSalvaguardia. Ambientale@PEC. minambiente.it

Spett.le

## p.c. Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

 c.a. Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee
 Servizio IV Tutela e qualità del paesaggio

Servizio IV Tutela e qualità del paesaggio Via di San Michele, 22 - 00153 Roma Fax 06/67234416 PEC mbac-dg-pbaac@mailcert.beniculturali.it

Spett.le

#### p.c. Regione Puglia

Aree Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza ambientale e per l'attuazione delle Opere Pubbliche - Assessorato alla Qualità dell'Ambiente

Servizio Ecologia - Ufficio programmazione VIA/VAS

c.a. Ing. Antonicelli

Via delle Magnolie, 6/8 – Z.I. - 70126 Modugno (BA) Fax 080 5406853

PEC servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Spett.le

#### p.c. Provincia di Foggia

Piazza XX Settembre, 20 - 71100 Foggia Fax 0881720007 PEC protocollo@cert.provincia.foggia.it.

Spett.le

#### p.c. Comune di Manfredonia

c.a. Sig. Sindaco - Piazza del Popolo, 8 71043 Manfredonia (FG) Fax 0884/519358 PEC protocollo@comunemanfredonia log

PEC protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it



Oggetto: Società ENERGAS SpA ex ISOSAR SrI – Deposito costiero di GPL– Comune di Manfredonia. Aggiornamento Istanza di VIA presentata in data 10/11/1999 Prot.n.12117/VIA/A.1.27

- Nota integrativa AGGIORNAMENTO alla successiva DGR Puglia n.2022 del 29 ottobre 2013





Sede Legale: via Domenico Morelli, 75 80121 Napoli

Il sottoscritto Menale Diamante, Presidente della società ENERGAS SpA (ex ISOSAR) con sede legale in Napoli, Via Domenico Morelli 75, già titolare di deposito costiero di gpl nel Comune di Napoli,

#### PRECISA CHE

La presente nota, redatta a cura del Progettista Arch. Rosa De Santis con la collaborazione dell'Ing. Fabio Paccapelo, ha lo scopo di integrare i contenuti dell' "Aggiornamento" dello Studio di impatto Ambientale in relazione alla verifica di coerenza con il Piano Paesaggistico Territoriale (PPTR), a seguito delle modifiche introdotte al piano con la recente **DGR Puglia n. 2022 del 29 Ottobre 2013** adottata con DGR n. 1435 del 02.08.2013.

Tale nota integrativa si ritiene necessaria in quanto l' AGGIORNAMENTO, all'attuale quadro di riferimento normativo, del SIA, già presentato in data 10.11.1999 Prot. 12117/VIA/A.1.27, è stato depositato in data 25 Ottobre 2013.

In particolare, con delibera n. 1598 del 03 settembre 2013, pubblicata sul BURP n. 128 del 30-09-2013 la Giunta Regionale ha prorogato il periodo di pubblicazione del PPTR sul sito http://paeasaggio.regione.puglia.it fino al 7 ottobre 2013, indicando quale termine ultimo per la presentazione delle osservazioni da parte di chiunque ne abbia interesse il 6 novembre 2013.

Successivamente, con la deliberazione n. 1810 del 1 ottobre 2013 è stata approvata la Circolare avente ad oggetto "Linee interpretative per la prima applicazione del nuovo Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia adottato il 2/8/2013".

Avendo preso atto di alcune problematiche applicative rappresentate in questa prima fase dagli operatori, nonché delle osservazioni formulate a seguito dell'adozione del Piano da parte dei Comuni, anche per il tramite dell'Anci, di associazioni di categoria (ANCE) e di privati cittadini, la Regione Puglia ha proceduto ad una diversa articolazione delle MISURE DI SALVAGUARDIA, TRANSITORIE E FINALI di cui al TITOLO VIII delle Norme Tecniche di Attuazione che, in base al principio di economicità e non duplicazione dei procedimenti amministrativi, tenesse maggiormente in conto, nella fase di adozione del PPTR, lo strumento di pianificazione paesaggistica vigente - Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P) - approvato con D.G.R. n.1748 del 15/12/2000, ed i connessi procedimenti autorizzativi e di adeguamento della pianificazione urbanistica generale comunale.

La stessa Regione Puglia, ancora in virtù delle predette osservazioni al PPTR, ha trasmesso alla Direzione Generale PaBAAC e alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici una proposta di modifica al Titolo VIII delle NTA come adottate con DGR 1435 del 02/08/2013 poi discussa durante la riunione che si è svolta presso la Direzione Generale PaBAAC in data 7

Cap. Soc.€ 52.000.000,00 i.v. - P. iva: 00309310605 tel +39 081 2405238 - fax +39 081 7645347 Web site: www.energasq8.it 2/7





Sede Legale: via Domenico Morelli, 75 80121 Nappli

ottobre 2013, durante la quale sono state valutate congiuntamente, da parte del Ministero e della Regione Puglia, le suddette proposte di modifica, pervenendosi ad un testo concordato del citato Titolo VIII, successivamente sottoposto alla valutazione dell'Ufficio Legislativo del Ministero in data 09/10/2013.

La Regione Puglia ed il Ministero hanno condiviso la modifica al Titolo VIII delle NTA adottate con DGR 1435 del 2 agosto 2013 come riportato nel Documento denominato "Atto di Integrazione al Documento intermedio del 27/02/2013 di condivisione dei lavori svolti in attuazione dell'intesa interistituzionale sottoscritta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dalla Regione Puglia il 15/11/2007" sottoscritto dalle parti in data 24.10.2013 che qui si riporta nella versione successivamente approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2022 del 29 ottobre 2013, pubblicata sul BURP n. 145 del 6 novembre 2013 (http://paesaggio.regione.puglia.it/index.php/home/181-nuovotesto-nta-coordinato.html):

#### "TITOLO VIII NORME DI SALVAGUARDIA, TRANSITORIE E FINALI

Art. 105 Norme di salvaguardia

1. A far data dall'adozione del PPTR sugli immobili e sulle aree di cui all'art. 134 del Codice non sono consentiti interventi in contrasto con le disposizioni normative del PPTR aventi valore di prescrizione, a norma di quanto previsto dall'art. 143, comma 9, del Codice.

E' stato espunto dal regime di "salvaguardia" il comma 2° che riguardava gli UCP (eventuali ulteriori contesti paesaggistici ex art. 38 delle NTA del PPTR nonché lett. e) dell'art. 143 del Codice - N.d.R.)

art. 91 (Accertamento di compatibilità paesaggistica), il comma 9 viene sostituito dal seguente:

9. L'accertamento non va richiesto per gli interventi ricadenti nei "territori costruiti" di cui all'art 1.03 commi 5 e 6 delle NTA del PUTT/P nonché nelle aree di cui all'art, 142 commi 2 e 3 del Codice.

Art. 96 (Parere di compatibilità paesaggistica) co. 1 il quarto punto deve essere denominato d) e non a) e viene sostituito dal seguente:

"Per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi ad esclusione di quelli interamente ricadenti nei "territori costruiti" di cui all'art 1.03 commi 5 e 6 del PUTT/P. In quest'ultimo caso, qualora lo strumento urbanistico generale non si adegui al PPTR entro il termine previsto dall'art. 97 delle presenti norme, è richiesto il parere di compatibilità paesaggistica.





80121 Napoli

Sono stati modificati i precedenti testi (articoli 91 e 96) nella parte in cui prevedevano, con riferimento ai "territori costruiti", che si trattasse dei territori costruiti che hanno ottenuto l'attestazione di coerenza di cui all'art.5.05, comma 6° del PUTT stesso alla data di entrata in vigore dello stesso PPTR (condizione che aveva indotto la Regione a redigere una sorta di short list dei Comuni che soddisfacevano la condizione medesima). N.d.R.

A norma dell'attuale riferimento all'art. 1.03 commi 5 e 6 del PUTT/P << Tali delibere, che non costituiscono variante della strumentazione urbanistica vigente ed esplicano effetti soltanto in applicazione del Piano, vanno adottate entro novanta giorni dalla entrata in vigore del Piano e vanno inviate anche all'Assessorato Regionale all'Urbanistica>>.

La questione della non necessità della "attestazione di coerenza" era per altro già stata efficacemente chiarita dal Giudice Amministrativo, il quale con una recente sentenza ha ritenuto non rilevante la mancata attestazione di coerenza al Piano della perimetrazione dei territori costruiti, atteso che "L'art. 1.03.5.3, ultimo comma, del PUTT/p si limita, quindi, a stabilire che l'atto deve essere inviato alla Regione, mentre il suindicato punto 6 del successivo art. 5.05 afferma che, qualora la Regione non formuli le proprie obiezioni entro 60 gg., le perimetrazioni sono da intendersi coerenti al Piano" (TAR Puglia Lecce, I, 19/09/2012, n. 1558).

Per quanto attiene il Comune di Manfredonia, la comunicazione della Delibera del Consiglio Comunale n.125 del 6.12.2004 - ALL.1- (perimetrazione territori costruiti ai sensi dell'art. 1.03 delle nta del PUTT/p) è avvenuta giusta invio all'Assessorato Regionale all'Urbanistica ed Assetto del Territorio - Ufficio strumenti urbanistici (si allega trasmissione del 15.12.2004 prot. n. 45559 del Comune di Manfredonia e successiva comunicazione del Comune di Manfredonia del 24.10.2013 Prot. n. 36639) ALL.2 e ALL.3.

Per quanto concerne, quindi, la coerenza del progetto in questione con il PPTR, le modifiche approvate con la richiamata DGR 2022/2013 incidono positivamente sulle valutazioni, effettuate nell'ambito dell' AGGIORNAMENTO del SIA, in quanto queste tenevano conto anche della coerenza con gli UCP che, con le suddette modifiche, vengono esclusi dal regime di salvaguardia.

Di seguito si riporta la tabella di sintesi aggiornata con le modifiche introdotte dalla DGR 2022/2013:





Sede Legale: Via Domenico Morelli, 75 80121 Napoli

	1000
. 114	eac

#### Aggiornamento SIA 2013

Strumenti di pianificazione e programmazione regionale (par. 2.2.2 del SIA 1999)

## Piano paesaggistico Territoriale Regione Puglia (PPTR)

( paragrafo aggiunto - par. 2.2.5.2 del SIA 2013)

Non vigente

Adozione: Adottato in via definitiva con Delibera di Giunta Regionale n. 1435 del 2 agosto 2013, pubblicato sul BURP n. 108 del 6 agosto 2013. Modifiche principali introdotte con la DGR 2022 del 29.10.2013:

- art. 105 Norme di salvaguardia E' stato espunto dal regime di "salvaguardia" il comma 2 che riguardava gli UCP (eventuali ulteriori contesti paesaggistici ex art. 38 delle NTA del PPTR nonché lett.e dell'art. 143 del Codice)
- art. 91 (Accertamento di compatibilità paesaggistica), il comma 9 viene sostituito dal seguente: "9. L'accertamento non va richiesto per gli interventi ricadenti nei "territori costruiti" di cui all'art 1.03 commi 5 e 6 delle NTA del PUTT/P nonché nelle aree di cui all'art. 142 commì 2 e 3 del Codice".
- Art. 96 (Parere di compatibilità paesaggistica) co. 1 il quarto punto deve essere denominato d) e non a) e viene sostituito dal seguente: "Per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi ad esclusione di quelli interamente ricadenti nei "territori costruiti" di cui all'art 1.03 commi 5 e 6 del PUTT/P. In quest'ultimo caso, qualora lo strumento urbanistico generale non si adegui al PPTR entro il termine previsto dall'art. 97 delle presenti norme, è richiesto il parere di compatibilità paesaggistica"

#### Coerenza:

Area deposito costiero: coerente con le norme di piano in quanto non ricade su aree interessate da Beni Paesaggistici di cui all'art. 38 comma 2 delle NTA del PPTR e, come previsto dall'art. 91 punto 9 delle NTA, ricade all'interno dei "territori costruiti" di cui all'art. 1.03 delle NTA del PUTT/p, approvati con Delibera di C.C. n. 125 del 06.12.2004, trasmessa alla Regione Puglia dal Comune di Manfredonia con nota





Seda Lepair Via Dioministra Morel 3, 75 90173 Sapt 4

S/A 1999	Aggiornamento SIA 2013
	Tracciato gasdotto: coerente con le norme di piano in quanto rientra tra gli interventi di cui a l'art. 91 punto 12, esentati dall'accertamento di compatibilità paesaggistica, ovvero ricade negli ulteriori contesti paesaggistici di cui agli artt. 42.3 (aree soggette a vincolo idrogeologico), 49.7 (cordoni dunari), 59.4 (area di rispetto dei boschi), 68.2 (siti di rilevanza naturalistica), 76.3 (area di rispetto delle componenti culturali e insediative, tra cui l'area di rispetto de la zona archeologica di Siponto).  Mentre, non ricade nell'area perimetrata come bene paesaggistico - zona archeologica di Siponto, e pur ricadendo in parte nei beni paesaggistici di cui agli artt. 41.1 (territori costieri) e 58.1 (boschi) è compatibile con le prescrizioni di cui agli artt. 62 comma 2 punto a9) e 45 comma 3 punto b7).  Raccordo ferroviario: coerente in quanto pur ricadendo in parte negli ulteriori contesti paesaggistici di cui all'art. 68.2 (siti di rilevanza naturalistica) è compatibile con le prescrizione all'art. 73. D'altro canto tali ulteriori contesti paesaggistici corrispondono ai Siti Natura 2000 per i quali valgono le considerazioni di seguito riportate in merito all'archiviazione della procedura di infrazione n. 2001/4156.

Il Progettista

Arch. Rosa De Sant.s





Sede Legale: Via Domenico Morelli, 75 80121 Napoli

Si ribadisce che l'invio della documentazione, inerente l' AGGIORNAMENTO del quadro di riferimento normativo del SIA, è inteso a consentire a codesto Ministero le opportune valutazioni ai fini del rilascio del decreto di compatibilità ambientale del progetto per la costruzione di un deposito costiero di GPL nel comune di Manfredonia già allegato all'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentato dalla società ISOSAR in data 10 Novembre 1999 prot. n.12117/VIA/A.1.27.

Il Presidente

Diamante Menale

Certi di un Vs. sollecito riscontro, porgo

Distinti saluti.

Napoli 12 Dicembre 2013

Cap. Soc. € 52.000.000,00 i.v. - P. iva: 00309310605 tel +39 081 2405238 - fax +39 081 7645347 Web site: www.energasq8.it

## DGSalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it

Da: Ing. Marino Claudio <energas.spa@legalmail.it>

Inviato: giovedì 12 dicembre 2013 11:59

A: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

**Cc:** mbac-dg-pbaac@mailcert.beniculturali.it; servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it;

protocolo@cert.provincia.foggia.it; protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it

Oggetto: ENERGAS S.p.A. - Aggiornamento VIA

Allegati: manfredonia.pdf

Si invia in allegato nota integrativa relativa all'oggetto.

ENERGAS S.p.A. Via D.Morelli, 75 - 80121 Napoli